

**Contributi** - Prestazione lavorativa in ambito familiare - Disconoscimento del carattere della subordinazione - Onere della prova.

**Contributi** - Gestione artigiani - Qualifica artigiana dell'impresa e riconoscimento dei rapporti di lavoro - Provvedimenti delle commissioni provinciali e/o regionali dell'artigianato - Carattere vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali - Esclusione.

**Tribunale di Forlì - 3.12.2014 n. 194 - Dr. Amato - F.P. (Avv. Parisi) - INPS (Avv.ti Vestini, Ciarelli)**

*In caso di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ad opera dell'Ente previdenziale incombe a colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato (e, per l'effetto, la valida attivazione di quello previdenziale-assicurativo), fornire la prova in modo certo dell'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.*

*Con l'art. 9 della L. n. 40/2007 di conv. del D.L. n. 7/07, che ha espressamente abrogato l'art. 1 del D.L. n. 6/1993 conv. in L. n. 63/93, è venuto meno il carattere vincolante, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti delle commissioni provinciali dell'artigianato. Le delibere delle CPA o delle Regioni riguardo il disconoscimento della qualifica artigiana di una impresa, o il riconoscimento - disconoscimento di un rapporto di lavoro in una impresa artigiana, non pregiudicano dunque il potere dell'INPS di accertare autonomamente i presupposti per l'iscrizione alla gestione previdenziale.*

FATTO - Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, P.F. evocava in giudizio l'INPS esponendo: che il 2.9.13 l'INPS di Forlì le richiedeva il versamento della somma di € 3.860,60 percepita nel periodo 1.8.09 - 31.3.10 a titolo di CIG in deroga; ciò sul presupposto dell'annullamento del rapporto di lavoro subordinato con la società E. di F.M. e C. s.a.s. che aveva dato luogo alla percezione della Cassa integrazione guadagni; che infatti, in data 12.12.11. l'INPS di Forlì aveva notificato al sig. M.F., socio accomandatario della E. s.a.s., verbale di accertamento e notificazione del 1.12.11, con cui procedeva all'annullamento del rapporto di lavoro dipendente stipulato tra la predetta società e la sig.ra F.P. per il periodo successivo al 1.8.09; con separato verbale di accertamento del 5.12.11 l'INPS aveva evidenziato un proprio credito di € 6.250,00 per contributi fissi, oltre oneri accessori da determinarsi d'ufficio, per regolarizzare l'omessa iscrizione della P. come collaboratrice familiare del marito F.M. nella Gestione Artigiani;

che il disconoscimento del lavoro subordinato troverebbe fondamento, ad avviso degli ispettori, nella circostanza che nell'agosto 2009 la sig.ra P., già socia accomandante della s.a.s. dal 2008, aveva contratto matrimonio con il socio accomandatario F.M.; che le deduzioni dell'INPS erano infondate, in quanto il rapporto di lavoro della sig.ra P. doveva qualificarsi un genuino rapporto di lavoro subordinato, per le ragioni illustrate nel ricorso; tanto era stato riconosciuto anche dall'autorità regionale (che con determinazione del 21.9.12 del Servizio Politiche per l'Industria, Artigianato,

Cooperazione e Servizi aveva respinto la richiesta dell'INPS "di iscrizione della sig.ra F.P. come collaboratrice familiare della s.a.s. in quanto già regolarmente inquadrata come lavoratrice dipendente").

Ciò esposto, la ricorrente concludeva chiedendo all'adito Tribunale di accertare positivamente la piena legittimità del rapporto di lavoro dipendente instaurato a far data dal 16.4.07 tra E. di F.M. e C. s.a.s. e la sig.ra F.P. ed il pieno diritto a mantenerlo in essere, accertando, al contrario ed in negativo, l'insussistenza nel caso di specie di qualunque residuale rapporto di collaborazione familiare fra i predetti; per l'effetto, chiedeva accertarsi la piena legittimità della prestazione a titolo di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, percepita dalla sig.ra P. per il periodo 1.8.09 - 31.3.10, e che dunque nulla è dovuto, a titolo di recupero, all'INPS da parte della stessa; nel contempo, accertarsi il difetto del diritto ad ogni ulteriore pretesa, spettanza o recupero a carico della sig.ra F.P. fondato sui medesimi presupposti e pretesi titoli di cui ai verbali ispettivi INPS in atti.

Si costituiva l'INPS, contestando quanto asserito in diritto da controparte e chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa all'udienza odierna.

DIRITTO - Parte ricorrente contesta in primo luogo la stessa possibilità dell'INPS di riqualificare il rapporto di lavoro, formalmente configurato come subordinato, in quanto tale azione contrasterebbe con la tutela dell'autonomia privata (art. 41 Cost.). L'argomento è infondato.

La giurisprudenza è concorde sul fatto che, "in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l'INPS è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "*ex tunc*", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione" (così Cass. Sez. L. 1399/2000).

Parte ricorrente contesta gli assunti dell'Istituto previdenziale anche evidenziando l'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un principio in forza del quale il rapporto di coniugio sia incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato.

L'inesistenza di un tale principio non rileva e l'INPS non l'ha certo invocato; piuttosto esiste, in giurisprudenza, il consolidato orientamento per cui "nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi legate da vincolo di parentela o di affinità, le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro. Tale presunzione può essere vinta dalla dimostrazione, incumbente alla parte che sostiene l'esistenza di un rapporto di lavoro, dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità delle rispettive prestazioni, ma deve trattarsi di prova precisa e rigorosa non evincibile dalla sola circostanza che le attività in questione anziché svolgersi nello stretto ambito della vita familiare e comune, attengano all'esercizio di un'impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata con criteri prevalentemente familiari, di per sé soli non compatibili con l'entità economica dell'impresa e con le sue empiriche variabili strutturali ed organizzative." (v. Cass. Sentenza n. 1880/20.3.1980).

Va rimarcato che "la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese fra persone legate da vincoli di parentela - per il superamento della quale è necessaria la prova precisa e rigorosa dell'onerosità delle prestazioni stesse - sussiste anche nel caso di attività lavorativa eseguita nell'ambito di un'impresa, qualora questa sia gestita ed organizzata, strutturalmente ed economicamente, con criteri prevalentemente familiari, e non quando l'impresa abbia notevoli dimensioni e per quanto condotta da familiari sia amministrata con criteri rigidamente imprenditoriali." (Cass. Sentenza n. 2660/28.4.1984). Ancora, "Nel caso in cui i soggetti del rapporto di lavoro siano conviventi, le relazioni di affetti familiari di parentela e di interessi tra essi esistenti giustifica la presunzione di gratuità, mentre, nell'ipotesi di soggetti non conviventi sotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei familiari distinti ed autonomi, tale presunzione cede il passo a quella di normale onerosità del rapporto superabile con la dimostrata sussistenza di sicuri elementi contrari." (Cass. Sentenza n. 3287/19.5.1986).

I criteri ricavabili dalle riportate pronunce giurisprudenziali trovano principale applicazione nei rapporti instaurati nell'ambito delle imprese individuali, delle società di persone e delle attività non rientranti nel concetto di impresa (ad esempio, studi professionali). Minore applicazione possono avere nei confronti delle società di capitali, salve particolari situazioni da valutare di volta in volta, in quanto la figura del datore di lavoro si identifica nella società e non nella persona degli amministratori.

Nel caso che ci occupa, la presunzione di inesistenza della subordinazione si giustifica chiaramente alla luce della struttura di E. s.a.s., che è una società di persone i cui unici soci sono, per l'appunto, il sig. F., marito della P., in qualità di accomandatario, e quest'ultima, socia accomandante.

Stante la posizione rivestita dalla Pini, di moglie dell'amministratore unico (oltreché di socia) di una piccola società artigiana, è infatti verosimile che difetti l'elemento caratterizzante del rapporto di lavoro dipendente, ovvero la subordinazione ai poteri direttivi, gerarchici, disciplinari e di controllo del datore di lavoro.

Dunque - ribadito che, in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato ad opera dell'ente previdenziale (il quale di certo non deve "inchinarsi" impotente di fronte al *nomen juris* utilizzato dalle parti per qualificare il rapporto), incombe a colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato (e, per l'effetto, la valida attivazione di quello previdenziale-assicurativo), fornire la prova in modo certo dell'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione (cfr. la già cit. Cass. 1399/00) - deve affermarsi nella specie non è stata raggiunta la prova dell'esistenza reale, e non soltanto fittizia, del rapporto dedotto.

In proposito, a parte il dato formale delle buste paga, da cui risulta la qualifica di Operaio Tagliatore e la corresponsione di una retribuzione ad ore, è mancata (non è stata dedotta) la prova di un effettivo inquadramento della P. nell'ambito della E. sas con posizione di lavoratrice dipendente e correlativa soggezione al potere conformativo datoriale riguardo al *quomodo* della prestazione lavorativa, al potere disciplinare in caso di inosservanza, etc..

Neppure vi sono elementi di prova in ordine ad aspetti quali l'osservanza di un orario di lavoro o la presenza di disposizioni datoriali, che pure non sarebbero di per sé incompatibili con il rapporto del coadiutore familiare.

Anzi, appare significativa, in senso contrario, la dichiarazione resa dal sig. F. agli Ispettori in ordine alle mansioni svolte dalla moglie: "fa qualche lavoretto in produzione, tiene la contabilità, lavora solo in ufficio e fa anche funzione di controllo".

Se da un lato le mansioni amministrative esercitate non risultano in linea con la qualifica di Operaio tagliatore, formalmente ricoperta dalla P., vi è che la descrizione dell'attività svolta dalla suddetta appare evidenziare una certa libertà di movimento all'interno dell'azienda e di organizzazione del lavoro, non compatibile con la posizione di un lavoratore subordinato, nonché l'espletamento di

generali funzioni di “controllo”, tipiche dei poteri datoriali o dirigenziali e certamente non proprie del dipendente operaio.

Infine, si segnala che con l’art. 9 della L. 40/2007 di conv. del D.L. 7/07, che ha espressamente abrogato l’art. 1 del D.L. 6/1993 conv. in L. 63/93, è venuto meno il carattere vincolante, ai fini previdenziali ed assistenziali, dei provvedimenti delle commissioni provinciali dell’artigianato. Le delibere delle CPA o delle Regioni riguardo al disconoscimento della qualifica artigiana di una impresa, o al riconoscimento - disconoscimento di un rapporto di lavoro in una impresa artigiana, non pregiudicano dunque il potere dell’INPS di accertare autonomamente i presupposti per l’iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani e dei loro collaboratori familiari. In conclusione, non avendo parte ricorrente dimostrato la correttezza del proprio formale inquadramento lavorativo, si ritiene, per le ragioni sopra esposte, che le deduzioni degli ispettori INPS siano corrette. Dunque, non sussistono i presupposti per la percezione, da parte della sig.ra P.F., della prestazione di CIG in deroga e le pretese di recupero dell’INPS sono fondate.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

La complessità delle questioni di diritto sottese alla questione trattata giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.

*Omissis*

---